



**DIRSTAT**

FEDERAZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI  
DEI DIRIGENTI E NAZIONALI DEI QUOTIDIANI  
INTERPROFESISTI E NAZIONALI DEI PROFESSIONISTI  
E PENSIONATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
E DELLE IMPRESE

Federazione fra le associazioni ed i sindacati nazionali dei dirigenti, vicedirigenti, funzionari, professionisti e pensionati della  
Pubblica Amministrazione e delle imprese

Piazza Risorgimento, 59 00192 Roma - tel. 06.3222097 - fax. 06.3212690  
[www.dirstat.it](http://www.dirstat.it) - [dirstat@dirstat.it](mailto:dirstat@dirstat.it)

**IL SEGRETARIO GENERALE**

### **DOCUMENTO N. 3**

**PENSIONI TRUFFA DI STATO: in 10 anni perdita del potere d'acquisto di almeno il 30%. L'aumento generalizzato delle pensioni equivale a 2 punti almeno di PIL in più**

*La vergogna mediatica dei mass-media, spesso in mala fede, mette in atto una campagna che definire criminale e mafiosa è un puro eufemismo.*

*Alla luce di quanto su chiarito, nessun pensionato è a carico di nessun lavoratore in attività: non esiste quindi nessun "Anchise" e nessun "Enea". Fomentare una lotta/ controversia generazionale basata su falsi presupposti è da delinquenti.*

Esiste invece lo scandalo delle pensioni plurime di cui nessuno parla: mentre si ricopre la carica di deputato italiano e contemporaneamente quella di parlamentare europeo e si maturano i relativi "vitalizi", si versano contributi pensionistici e si maturano pensioni per professioni, o mestieri, docenze universitarie, consulenze e via dicendo, raggiungendo cifre stratosferiche di oltre 30.000 euro al mese. E' questa la truffa di coloro che in una sola giornata lavorativa percepiscono diversi compensi, tutti utili alla pensione e quindi tante pensioni tra loro cumulabili.

Quasi tutti i parlamentari della cosiddetta seconda Repubblica avevano promesso, in campagna elettorale, l'adozione di un nuovo "paniere" di beni e servizi, su cui calcolare l'indicizzazione delle pensioni all'indice ISTAT.

- Invece per il 2013 l'irrisorio aumento del 3%, correlato all'inflazione, viene attribuito solo alle pensioni che non superano tre volte il minimo, cioè 1.443 euro al mese, mentre i trattamenti cosiddetti medio-alti (dal sergente al direttore generale, tanto per intenderci) sono esclusi da tutti gli aumenti.

- Nelle rare volte poi che le pensioni sono state aumentate, nell'ultimo decennio, gli aumenti sono stati attribuiti con percentuale decrescente man mano che la pensione aumentava, violando palesemente la Costituzione, come dimostreremo in seguito.

- si aggiunge poi che, dall'anno scorso, le cosiddette pensioni medio-alte hanno subito un taglio del 5 o del 10% che durerà sino al 2014: l'identica ritenuta operata sui trattamenti, dei dipendenti in servizio, è stata cancellata dalla sentenza n. 223/2012 della Corte Costituzionale.

### **L'INCOSTITUZIONALITA' DEL BLOCCO DELLE PENSIONI E DEL PRELIEVO STRAORDINARIO SULLE STESSE**

#### **Premessa**

Le pensioni sociali o cosiddette minime, sono basse, bassissime, anzi vergognose, ma avrebbero dovuto gravare sulla fiscalità generale (perché per esse non è stato versato alcun contributo) e invece gravano sui fondi pensionistici di coloro che i contributi li hanno versati,

facendo paradossalmente da termine di paragone: succederà tra poco, che le più basse pensioni contributive faranno “blocco” unico con le pensioni sociali, di modo che si avrà una pensione unica nazionale di “sovietica” memoria.

Il “sacco” delle pensioni, complici alcuni sindacati, risale al “patto scellerato” del periodo del “consociativismo” che ha consentito, ai politici “pro tempore” di attingere, a piene mani nei fondi dei pensionati, lucrando in seggi e voti di scambio.

Come contropartita i sindacati hanno conservato il privilegio della non obbligatorietà dei bilanci certificati e quello di poter licenziare i loro dipendenti come e quando vogliono (con buona pace per lo Statuto dei Lavoratori).

C'è poi il problema dei pensionati con la legge “Mosca”

- pensioni elargite a politici e sindacalisti (i nomi sono anche sul nostro giornale), senza versare alcun contributo, sui cui effetti vennero inviati numerosi avvisi di garanzia rimasti “lettera morta” per i nomi altisonanti dei beneficiari (euro 14 miliardi che sinora hanno gravato sui fondi pensione);

E' nota inoltre la miriade di sindacalisti premiati con un seggio al Parlamento, benché alcuni di costoro semplicemente inadeguati al ruolo.

1. Pensione retribuzione differita corrisponde agli accantonamenti del 10%, a carico del lavoratore su tutta la retribuzione (sottolineiamo tutta), più il 20%, sempre su tutta la retribuzione, che viene versato dal datore di lavoro e rappresenta una specie di risparmio forzoso che il datore di lavoro stesso accantona per conto del dipendente, il quale rinuncia contemporaneamente ad una parte del salario.
2. A parte il blocco di quest'anno e di quelli precedenti, quelle poche volte che in questi ultimi anni le pensioni sono state aumentate, ciò è avvenuto con percentuali decrescenti sul trattamento pensionistico. A titolo di esempio, se l'inflazione veniva calcolata al 3%, tale incremento veniva concesso per intero su 3 volte il minimo, poi il 2% sino a X euro, mentre, oltre una certa cifra, l'incremento era pari a zero. E' chiaro ed evidente che, siffatto modo di operare, cozza con i principi di giustizia amministrativa e costituzionale, perché mentre il versamento per il fondo pensioni è stato del 30% su tutta la retribuzione, l'aumento pensionistico viene disposto per scaglioni decrescenti man mano che la pensione è più alta.
3. La truffa di Stato è ancora più grave se si considera che la legge 177/1976 aumentò di circa 3 punti complessivi la ritenuta pensionistica in conto/Tesoro, a carico dei lavoratori dipendenti perché nella relazione di accompagnamento al disegno di legge (poi diventato legge) fu chiarito che tale nuovo “balzello” avrebbe pienamente garantito nel tempo, la perequazione delle pensioni. Per opportuna notizia: l'ultima perequazione risale al Governo Andreotti negli anni novanta e nel 1942, in piena guerra, il governo fascista adeguò tutte le pensioni al costo della vita.
4. Sulle pensioni cosiddette medio-alte, come si è già detto, è stata effettuata, poi, un'ulteriore ritenuta del 5 o del 10%, come per i lavoratori in servizio, i quali però hanno ottenuto la cancellazione della norma e, quindi, della ritenuta, a seguito della richiamata sentenza della Corte Costituzionale. Uno stato di diritto avrebbe rivisitato e annullato di conseguenza anche la norma, identica, che grava sulle pensioni, senza attendere un ricorso dei pensionati.
5. Non si può nemmeno sottacere che il carico fiscale sulle pensioni è più oneroso di quello dei colleghi in servizio, come è stato più volte ampiamente dimostrato: infatti, le pensioni vengono assoggettate alle aliquote IRPEF, ma essendo risorse risparmiate dagli stessi lavoratori, che già a suo tempo vennero ridotte per l'effetto irpef, subiscono una doppia imposizione.
6. La Sentenza della Corte Costituzionale n. 316/2010 confermando una serie di altre decisioni della Consulta, ritenne che reiterare il blocco degli aumenti pensionistici fosse incostituzionale e ritiene, ancora oggi, invalicabili i principi di ragionevolezza e proporzionalità degli aumenti. In buona sostanza le pensioni dovrebbero essere collegate alla retribuzione goduta nell'attività lavorativa.
7. Il contrasto con la normativa europea.

Si premette che le pensioni perdono ogni anno circa il 2-4% (e forse più) del loro potere di acquisto per erosione inflattiva e che ai lavoratori in quiescenza non vengono estesi i miglioramenti retributivi attribuiti annualmente ai lavoratori in servizio (circa il 3%) per cui tra qualche anno, il problema sarà ancora di più difficile soluzione e ghettizzerà la popolazione più anziana nell'area della sopravvivenza. Si precisa che tale comportamento:

- è in aperta violazione degli articoli 12 e 23 della Carta Sociale Europea, sottoscritta a Strasburgo il 3 maggio 1996 nonché degli articoli 2, 3, 136, 137 e 141 del trattato istitutivo della Comunità Europea del 25 marzo 1957, del trattato di Maastricht e di Amsterdam del 2 ottobre 1997;

- contrasta con la giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea (sentenza 11 marzo 1981 nella causa 59/80 e sentenza 22 dicembre 1993 nella causa 152/91) nonché con la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza delle Sezioni Unite) del 1° febbraio 1997, n. 974;

- **contrastata, infine, con gli articoli 3 e 36 della Costituzione, che dispongono la pari dignità tra tutti i cittadini** (principio di uguaglianza) e riconoscono il diritto ad un trattamento economico (retribuzione o pensione) sufficiente ad assicurare agli aventi diritto ed alle loro famiglie **una esistenza libera e dignitosa.**

## 8. CONCLUSIONI

- Occorre nel medio termine, **determinare un paniere di beni e servizi** (adeguato alle necessità dei pensionati) su cui basare il calcolo della percentuale di **aumento di tutte le pensioni**

- **Applicare annualmente e pienamente la** percentuale di aumento prevista, **a tutte le pensioni.**

- **Annulare la ritenuta del 5% e del 10% sulle cosiddette pensioni medio-alte** al pari di quanto è già avvenuto per le retribuzioni medio-alte dei dipendenti in servizio.

### Nota

#### **PROVVEDIMENTI CHE INVECE DI GRAVARE SULLA FISCALITA' GENERALE HANNO DEPAUPERATO I FONDI PENSIONI**

- l'assistenza generalizzata gratuita di ogni tipo;
- le risorse per pagare i cassintegrati;
- i ripetuti "abbuoni" concessi per raggiungere i trattamenti pensionistici, fra cui ad esempio, i 7 o 10 anni di cui alla legge dei combattenti (336/70), l'esodo agevolato per i dirigenti (DPR 748/72) **gli esodi o "scivoli" vari a statali, ministeriali e aziende, accompagnati dall'ulteriore "regalo" dell'attribuzione delle qualifiche (civili) o gradi (militari) superiori: con questo sistema, e anche con un solo giorno di permanenza nel grado o qualifica si è conseguita la pensione dirigenziale;**
- premio di "avviamento" (sino a 50 milioni di lire) concesso dagli anni '80 in poi ai dipendenti in **esubero delle aziende in crisi**, sollevando da relativi oneri quelle imprese incapaci che, pur lucrando, non facevano alcuno sforzo per riconvertirsi (legge n. 8/1988; 11/31988, n. 67; etc.);
- concessione di pensioni a **coltivatori diretti, commercianti, casalinghe** con versamenti di appena **5 anni.**

Arcangelo D'Ambrosio